

N. ____/____ REG.PROV.PRES.
N. 01423/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1423 del 2021, proposto da Giulia Maiolo, rappresentata e difesa dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, Rosy Floriana Barbata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Francesco Leone in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;

contro

Ministero dell'Università e della Ricerca (M.U.R.), Consorzio Interuniversitario Cineca, non costituiti in giudizio;

Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Marco Airoidi, non costituito in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

del Decreto direttoriale n. 362 del 21 dicembre 2020, recante il cronoprogramma aggiornato delle fasi di scelta, assegnazione e immatricolazione alle Scuole di specializzazione medica, per l'a.a. 2019/20, di cui agli articoli 9 e 10 del D.D.G. 24 luglio 2020, prot. n. 1177, nella parte in cui contrae sensibilmente le tempistiche per accedere alle Sessioni straordinarie di recupero dei posti vacanti; - dell'Avviso, reso noto in data 19 gennaio 2021 dal M.U.R. mediante pubblicazione sul sito universitaly.com, segnatamente sulla pagina personale dei concorrenti, recante “Comunicazioni MIUR – Sessione straordinaria”, in cui si precisa l'avvio della seconda fase delle riassegnazioni con l'indicazione che “lunedì 8 febbraio 2021 verrà comunicata la data dell'eventuale fase di riassegnazione successiva, qualora dovessero residuare ancora posti da riassegnare una volta chiusa l'attuale fase di iscrizione”, nella parte in cui non consente all'odierna parte ricorrente di parteciparvi; - dell'Avviso, reso noto dal M.U.R. in data 11 gennaio 2021 mediante pubblicazione sul sito universitaly.com, segnatamente sulla pagina personale dei concorrenti, riportante “Comunicazioni MIUR – Apertura Sessione Straordinaria”; - del Decreto direttoriale del Ministero dell'università e della ricerca 24 luglio 2020, prot. n. 1177, recante il bando di concorso per l'accesso dei medici alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria per l'a.a. 2019/2020, nella parte in cui prevede, all'art. 10, comma 2, che «dopo l'inizio delle attività didattiche la partecipazione alla Sessione straordinaria di recupero non è ammessa per i candidati che stanno già fruendo di un posto in specialità la cui copertura economica risulta ormai definitivamente incisa dall'avvio della frequenza del Corso di specializzazione, rendendone impossibile la sua riassegnazione», nonché, al comma 7, che «Non sono possibili subentri su posti con contratti la cui copertura economica risulti ormai incisa dall'avvio della frequenza del Corso di specializzazione a.a. 2019/2020 da parte dello specializzando che, essendo iniziate le attività didattiche, ha cominciato a fruire del contratto di formazione maturando il diritto a percepire i

relativi emolumenti»; - del Decreto 10 agosto 2017, n. 130, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 208 del 06/09/2017, riportante il “Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368”, con particolare riferimento all'art. 5, comma 6, a mente del quale “Terminate le operazioni relative all'assegnazione e all'immatricolazione dei candidati alle scuole, hanno inizio le attività didattiche e non sono possibili subentri su posti eventualmente rimasti non coperti in conseguenza di mancata immatricolazione o rinuncia da parte dei candidati assegnati o di ogni altra ragione. In ogni caso, i contratti rimasti non coperti in conseguenza di mancata immatricolazione o rinuncia da parte dei candidati assegnati o di ogni altra ragione sono comunque oggetto, compatibilmente con le procedure ministeriali in atto, di riassegnazione nell'ambito del contingente dei contratti di specializzazione per i successivi anni accademici”; - dei provvedimenti, di estremi non conosciuti, con i quali si è proceduto alla riassegnazione dei posti banditi nella sessione straordinaria di recupero, nella misura in cui non consentono a parte ricorrente di risultare assegnataria; - dei provvedimenti, di estremi non conosciuti, con i quali non sono stati riassegnati i posti banditi e abbandonati dai candidati successivamente all'immatricolazione; - ove di ragione, del decreto direttoriale dell'11 dicembre 2020, n. 220 con il quale il M.U.R., in esecuzione dei pronunciamenti del Giudice amministrativo, ha disposto un ulteriore aggiornamento della graduatoria; - ove di ragione, del decreto direttoriale del 4 dicembre 2020, n. 136, con il quale, a seguito degli ulteriori pronunciamenti giurisdizionali del Giudice amministrativo, si è disposto il rinvio a data successiva al 15 dicembre 2020 della fase di assegnazione dei candidati alle scuole e delle successive fasi della procedura concorsuale calendarizzate; - ove di ragione, del decreto direttoriale del 30 novembre 2020, prot. n. 37, con il quale è stato disposto un ulteriore aggiornamento, allo stato degli atti e del contenzioso, della graduatoria e il conseguente aggiornamento del cronoprogramma delle fasi di scelta, assegnazione e

immatricolazione della procedura concorsuale; - ove di ragione, del decreto direttoriale del 23 novembre 2020, prot. n. 1948, che ha aggiornato la graduatoria allo stato degli atti e del contenzioso, prorogando contestualmente la data di chiusura della fase di scelta di tipologia e sede e rinviando l'aggiornamento del cronoprogramma relativo alle ulteriori fasi della procedura concorsuale; - ove di ragione, del precedente decreto direttoriale del 9 novembre 2020, prot. n. 1794, con il quale è stato indicato il cronoprogramma aggiornato delle fasi di scelta, assegnazione e immatricolazione di cui agli articoli 9 e 10 del bando di concorso; - ove di ragione, della prima graduatoria provvisoria del concorso per l'ammissione alle Scuole di Specializzazione di area medica a.a. 2019/2020, pubblicata con D.D. n. 1681 del 26 ottobre 2020; - ove occorra e per quanto di ragione, del decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca, n. 650 del 15 settembre 2020, con il quale sono stati previsti, per l'a.a. 2019/2020, i posti disponibili, distribuiti per ciascuna scuola di specializzazione attivata per l'a.a. 2019/2020; - in quanto occorra, dell'accordo tra il Governo e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano del 9 luglio 2020 rep. atti 111/CSR, concernente la rideterminazione del fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale del numero globale di medici specialisti da formare per l'anno accademico 2019-2020 - di cui all'accordo rep. atti n. 110/CSR del 21 giugno 2018 - definito dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 368/1999; - di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche potenzialmente lesivo della posizione dell'odierna parte ricorrente;

per l'adozione di misure cautelari monocratiche e collegiali volte a consentire all'odierna parte ricorrente di partecipare all'ulteriore espletamento della sessione straordinaria di recupero che avrà inizio a partire dall'8 febbraio p.v.; nonché per l'accertamento del diritto di parte ricorrente ad essere ammessa alla Scuola di specializzazione medica spettante e scelta in prima opzione o, in subordine, altra Scuola di interesse in base all'effettivo posizionamento in graduatoria, con

conseguente condanna dell'Amministrazione all'adozione di tutte le misure idonee ed opportune al soddisfacimento della pretesa de qua nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al risarcimento del danno per perdita di chance e delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Considerato che, tenuto conto dell'oggetto del ricorso e delle censure proposte, il suo eventuale accoglimento è idoneo ad arrecare pregiudizio ai soggetti collocati in graduatoria in posizione antecedente a quella rivestita dalla parte ricorrente;

Considerato, quindi, che i predetti soggetti rivestono la posizione di controinteressati in senso sostanziale;

Preliminarmente riscontrato che il ricorso è stato notificato ad almeno un controinteressato, dovendo pertanto il ricorso ritenersi ammissibile;

Ritenuto che ai fini della procedibilità del ricorso debba disporsi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, c.p.a., l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti collocati in graduatoria in posizione antecedente a quella rivestita dalla parte ricorrente, ritenendo - allo stato - non applicabile il disposto di cui all'art. 49, comma 2, c.p.a. e ciò al fine di garantire l'integrità del contraddittorio anche in vista di un eventuale giudizio di appello;

Ritenuto di dover, quindi, ordinare alla parte ricorrente di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti degli indicati soggetti, autorizzando a tal fine la notifica del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti per pubblici proclami, ricorrendo, nella fattispecie in esame, "una difficoltà oggettiva, e non meramente soggettiva" - non tanto di identificare i nominativi dei controinteressati, quanto - di procedere alla notifica per le vie ordinarie, tenuto conto dell'elevato numero degli stessi che renderebbe particolarmente onerosa, anche economicamente, la notifica del ricorso nelle forme ordinarie, che risulterebbe, quindi, essere "sommamente difficile" (Cons. Stato, Sez. IV, 16

agosto 2018, n. 4948);

Ritenuto che la pubblicazione per pubblici proclami può avvenire, secondo quanto si andrà ad illustrare, mediante la pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca, con le modalità di seguito esposte:

- la pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- 1 – l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2 - il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;
- 3 - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti ove proposti;
- 4 - l'indicazione che i controinteressati sono tutti i soggetti collocati in graduatoria in posizione antecedente a quella rivestita dalla parte ricorrente, con allegazione dell'elenco nominativo degli stessi (posto che la notificazione per pubblici proclami è comunque una forma di notificazione che non può essere snaturata a mero mezzo di pubblicità, sicché devono essere specificate le generalità dei destinatari pena l'inesistenza dell'atto e della relativa integrazione del contraddittorio, per come statuito dal Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 10 novembre 2017 n. 4842, essendo la ratio delle disposizioni contenute negli artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a. quella di consentire l'effettività della tutela giurisdizionale del ricorrente anche in presenza di una somma difficoltà di chiamare in giudizio nelle forme ordinarie un elevato numero di persone, tuttavia bilanciata e resa compatibile con il principio costituzionale del contraddittorio);
- 5- l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico o con altra modalità comunque idonea, di copia del ricorso introduttivo e degli eventuali motivi aggiunti, del presente provvedimento e dell'elenco nominativo dei

controinteressati - il testo integrale del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati come risultanti dalla graduatoria, in calce al quale dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

L'Amministrazione resistente:

- 1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;
- 2) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si specifichi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";
- 3) dovrà, inoltre, curare che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, gli eventuali motivi aggiunti, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati, con l'indicazione, nell'avviso, che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che:

- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;
- parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, l'importo eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sul sito.

P.Q.M.

Dispone, a pena di improcedibilità del ricorso, gli incombenti di cui in motivazione,

nei termini e con le modalità ivi indicati.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 15 ottobre 2024.

Il Presidente
Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO